

STATUTO**ASSOCIAZIONE CASA A COLORI ETS****Art. 1 - COSTITUZIONE - DENOMINAZIONE**

È costituita, nel rispetto del Codice Civile, ai sensi del D. Lgs. 3 luglio 2017, n. 117 e s.m.i. (in seguito denominato "Codice del Terzo Settore"), un'associazione senza scopo di lucro, apartitica e aconfessionale, denominata:

"ASSOCIAZIONE CASA A COLORI ETS"**(d'ora in avanti l'Associazione).**

A seguito dell'iscrizione nella sezione "Altri Enti del Terzo Settore" del Registro unico nazionale del Terzo settore e per la durata della stessa, l'Associazione inserisce nella denominazione sociale l'acronimo ETS.

Art. 2 - SEDE - DURATA

L'Associazione ha sede in Bassano del Grappa (VI).

La variazione di sede nell'ambito comunale, deliberata dal Consiglio Direttivo, non dovrà intendersi quale modifica del presente statuto.

La durata dell'Associazione è illimitata.

Art. 3 - FINALITÀ E ATTIVITÀ

L'Associazione persegue finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, ispirandosi a principi di democrazia, di uguaglianza e di non discriminazione di carattere religioso, politico, etnico, culturale e di genere, come previsto dalla Costituzione. L'Associazione non ha finalità di lucro.

Per il perseguimento delle predette finalità istituzionali, l'Associazione si propone di svolgere, in via esclusiva o principale, una o più delle seguenti attività di interesse generale aventi ad oggetto, ai sensi dell'art. 5 comma 1 del Codice del Terzo Settore:

* accoglienza umanitaria ed integrazione sociale dei migranti (in via esemplificativa: gestione in proprio o in convenzione con Enti pubblici o privati di centri di accoglienza per migranti; servizi di mediazione culturale);

* alloggio sociale, ai sensi del decreto del Ministero delle infrastrutture del 22 aprile 2008, e successive modificazioni, nonché ogni altra attività di carattere residenziale temporaneo diretta a soddisfare bisogni sociali, sanitari, culturali, formativi o lavorativi (in via esemplificativa: servizi di tipo abitativo rivolti alle persone in grave difficoltà a reperire soluzioni abitative);

* educazione, istruzione e formazione professionale, ai sensi della legge 28 marzo 2003, n. 53, e successive modificazioni, nonché le attività culturali di interesse sociale con finalità educativa;

* organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della

cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui all'art. 5 del Codice del Terzo Settore (in via esemplificativa: attività formative per gli operatori sociali, i volontari coinvolti nelle diverse attività, i mediatori interculturali);

- * formazione extra-scolastica, finalizzata alla prevenzione della dispersione scolastica e al successo scolastico e formativo, alla prevenzione del bullismo e al contrasto della povertà educativa (in via esemplificativa: interventi per lo sviluppo dell'istruzione degli adulti finalizzati all'apprendimento della lingua italiana; progetti educativi rivolti ai minori e gestione di spazi aggregativi);

- * beneficenza, sostegno a distanza, cessione gratuita di alimenti o prodotti di cui alla legge 19 agosto 2016, n. 166, e successive modificazioni, o erogazione di denaro, beni o servizi a sostegno di persone svantaggiate o di attività di interesse generale a norma dell'articolo 5 del D.Lgs 117/2017 (in via esemplificativa: servizi di accompagnamento all'inclusione sociale delle persone in difficoltà; recupero e distribuzione delle eccedenze alimentari anche attraverso la gestione di servizi mensa);

- * promozione della cultura della legalità, della pace tra i popoli, della nonviolenza e della difesa non armata.

L'Associazione può inoltre svolgere attività diverse da quelle precedentemente elencate, che possano rendersi necessarie per la realizzazione dei fini statutari, purché secondarie e strumentali, nel rispetto dei criteri e dei limiti previsti dalla disciplina applicabile (art. 6 Codice del Terzo Settore).

Al fine di finanziare le proprie attività di interesse generale, l'Associazione può porre in essere attività ed iniziative di raccolta fondi nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza nei rapporti con i sostenitori e il pubblico (art. 7 Codice del Terzo Settore).

Per la realizzazione delle proprie attività, l'Associazione può avvalersi di volontari, nel rispetto di quanto previsto al riguardo dal Codice del Terzo settore e fermo restando l'obbligo di iscrivere in un apposito registro i volontari che prestano la loro attività in modo non occasionale. L'Associazione assicura contro gli infortuni e le malattie connessi allo svolgimento dell'attività di volontariato, nonché per la responsabilità civile verso terzi i volontari di cui si avvale. Resta fermo che la qualifica di volontario è incompatibile con quella di lavoratore subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l'Associazione.

L'Associazione può anche assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo o di altra natura, nel rispetto di quanto previsto al riguardo dal Codice del Terzo settore.

Art. 4 - PATRIMONIO E RACCOLTA FONDI

Il patrimonio dell'Associazione è costituito dal complesso di tutti i beni mobili, beni mobili registrati e immobili comunque appartenenti all'Associazione medesima. Tali beni sono elencati nell'inventario che è depositato presso la sede dell'Associazione e può essere consultato dagli aderenti.

L'Associazione può trarre le risorse economiche necessarie al suo funzionamento e allo svolgimento delle proprie attività da quote associative, contributi pubblici e privati, donazioni e lasciti testamentari, rendite patrimoniali, attività di raccolta fondi di cui all'art. 7 del Codice del Terzo Settore), proventi ed entrate relative alle attività secondarie e strumentali (di cui all'art. 6 del Codice del Terzo Settore).

Il patrimonio dell'Associazione, comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate, deve essere in ogni caso utilizzato per lo svolgimento delle attività statutarie ai fini dell'esclusivo perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

Durante la vita dell'Associazione non è consentita la distribuzione, anche indiretta, di utili ed avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate ad associati, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli Organi associativi, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo.

L'Associazione ha l'obbligo di reinvestire gli eventuali avanzi di gestione a favore di attività istituzionali statutariamente previste.

Art. 5 - DEVOLUZIONE DEL PATRIMONIO

1. In caso di estinzione o scioglimento dell'Associazione per qualunque causa, il patrimonio residuo, dopo la liquidazione, sarà devoluto ad un altro Ente del Terzo Settore possibilmente con finalità analoghe, secondo le disposizioni dell'Assemblea degli Associati, salvo diversa destinazione imposta dalla legge, previo parere positivo dell'Ufficio del Registro unico nazionale del Terzo Settore di cui all'articolo 45, comma 1 del Codice del Terzo Settore e s.m.i.

Art. 6 - SCRITTURE CONTABILI E BILANCIO

L'esercizio sociale inizia il 1° gennaio e termina il 31 dicembre di ogni anno.

L'Associazione, in relazione all'esercizio sociale, redige il bilancio di esercizio secondo quanto previsto dall'art. 13 del Codice del Terzo Settore e s.m.i.

Il bilancio di esercizio è predisposto dal Consiglio Direttivo, che provvede a depositarlo nella sede dell'Associazione almeno 15 giorni prima della riunione dell'Assemblea indetta per la sua approvazione.

L'Associazione redige altresì il bilancio sociale nel caso in cui la sua redazione sia obbligatoria ai sensi dell'art. 14 del Codice del Terzo Settore e s.m.i. o sia ritenuta opportuna dal Consiglio Direttivo.

L'Assemblea approva il bilancio di esercizio (unitamente al bilancio sociale, ove la sua redazione sia obbligatoria o ritenuta opportuna) entro il 30 aprile dell'anno successivo a quello di riferimento.

Art. 7 - LIBRI OBBLIGATORI

L'Associazione deve tenere:

* Il libro degli associati.

* Il libro delle adunanze e delle deliberazioni delle assemblee, in cui devono essere trascritti anche i verbali redatti per atto pubblico.

* Il libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'organo di amministrazione.

* Il libro delle adunanze dell'organo di controllo e di eventuali altri organi associativi.

I primi tre libri di cui alle lettere a), b), c), sono tenuti a cura dell'organo di amministrazione. I libri di cui alla lettera d), sono tenuti a cura dell'organo a cui si riferiscono.

Gli associati hanno diritto di esaminare i libri sociali secondo le modalità previste dallo statuto.

Art. 8 - ASSOCIATI

Il numero degli associati è illimitato. Possono essere associati dell'Associazione tutte le persone fisiche che ne condividono scopi e finalità e si impegnano a realizzarle e che, pertanto, si riconoscano ed accettino il presente Statuto.

È espressamente escluso ogni limite sia temporale che operativo al rapporto associativo e ai diritti che ne derivano.

Art. 9 - REQUISITI E MODALITA' DI ADESIONE

Chiunque condivida gli scopi e le finalità indicati nel presente Statuto ed intenda essere ammesso come associato dovrà farne richiesta, sottoscrivendo una apposita domanda, al Consiglio Direttivo, impegnandosi ad attenersi al presente Statuto e ad osservare gli eventuali regolamenti e le delibere adottate dagli Organi dell'Associazione. In caso di domanda di ammissione di associato presentata da un minore, la stessa dovrà essere controfirmata dall'esercente la responsabilità genitoriale.

Per gli associati minori di età, il diritto di votare in Assemblea è esercitato, sino al compimento del 18° anno di età, dagli esercenti la responsabilità genitoriale sui medesimi. Al compimento della maggiore età essi acquisiranno il diritto ad essere candidati, al ricorrere degli altri requisiti di volta in volta previsti, ad una carica elettiva dell'Associazione.

Sulle domande di ammissione si pronuncia il Consiglio Direttivo, il quale è tenuto a comunicare la deliberazione di ammissione all'interessato. In caso di diniego, la delibera di rigetto deve essere motivata e comunicata all'interessato entro 60 giorni; quest'ultimo, entro i successivi 60 giorni, può proporre appello all'Assemblea degli Associati, che, se non appositamente convocata, dovrà pronunciarsi alla sua prima seduta utile.

La validità della qualifica di associato, efficacemente conseguita all'atto dell'accoglimento della domanda di ammissione da parte del Consiglio Direttivo, è subordinata al versamento della quota associativa. L'ammissione ad associato è a tempo indeterminato fermo restando il diritto di recesso.

Il Consiglio Direttivo cura l'annotazione dei nuovi aderenti nel libro degli associati dopo che gli stessi abbiano proceduto al versamento della quota associativa.

All'interno dell'Associazione vige una disciplina uniforme del rapporto associativo e delle modalità associative. È espressamente esclusa la temporaneità della partecipazione alla vita associativa.

Art. 10 - DIRITTI E DOVERI DEGLI ASSOCIATI

Ogni associato ha il diritto di:

essere informato sulle attività dell'Associazione e controllarne l'andamento;

partecipare alle attività dell'Associazione e, purché iscritto nel libro degli associati da almeno 3 mesi, ha diritto di voto in assemblea nonché, se maggiore d'età, di proporsi quale candidato per gli organi dell'Associazione;

esaminare i libri sociali obbligatori (i.e.: libro degli associati, libro delle adunanze e deliberazioni dell'Assemblea, libro delle adunanze e deliberazioni del Consiglio Direttivo, dell'Organo di Controllo e di altri eventuali Organi sociali).

Ogni associato ha il dovere di:

rispettare il presente Statuto, gli eventuali regolamenti interni e le deliberazioni legittimamente assunte dagli organi associativi;

svolgere la propria attività verso gli altri nel rispetto della mission associativa;

versare la quota associativa annuale stabilita dal Consiglio Direttivo in funzione dei programmi di attività;

mantenere la riservatezza sui fatti e sui documenti di cui ha avuto conoscenza.

Art. 11 - PERDITA DELLA QUALIFICA DI ASSOCIATO

La qualifica di associato si perde per recesso, per esclusione, per decadenza determinata dal mancato versamento della quota associativa annuale o dalla perdita dei requisiti previsti dalla legge o dallo Statuto per l'adesione all'Associazione, o per causa di morte.

Ciascun associato dovrà comunicare per iscritto al Consiglio Direttivo la propria volontà di recedere; il recesso avrà effetto a partire dalla data di delibera del Consiglio Direttivo medesimo.

Costituiscono causa di esclusione il mancato rispetto delle norme statutarie, regolamentari, o delle deliberazioni o direttive legittimamente assunte dagli organi preposti dell'Associazione o in generale l'assunzione di comportamenti o lo svolgimento di attività contrari agli interessi generali dell'Associazione.

Al verificarsi di una potenziale causa di esclusione il Consiglio Direttivo dovrà prima contestare per iscritto all'associato l'addebito così che egli abbia la possibilità di presentare, nei successivi 10 giorni, al Consiglio Direttivo controdeduzioni e difese per un riesame della sua posizione, con facoltà anche di chiedere di essere sentito personalmente.

All'esito del riesame (in caso di esito negativo di quest'ultimo) o, in mancanza di istanze di riesame da parte dell'associato, al termine del periodo di 10 giorni di cui sopra, il provvedimento di esclusione potrà essere adottato dal Consiglio Direttivo. Di esso dovrà essere data comunicazione scritta all'associato, il quale, entro 15 giorni dall'avvenuta ricezione, potrà ricorrere all'Assemblea degli Associati, che, se non appositamente convocata, dovrà pronunciarsi alla sua prima seduta utile.

Il mancato pagamento della quota associativa annuale entro 6 mesi decorrenti dall'inizio dell'esercizio sociale comporta l'automatica decadenza del socio senza necessità di alcuna formalità.

Gli associati receduti, decaduti od esclusi non hanno diritto al rimborso della quota associativa annuale versata.

Il recesso, l'esclusione, la decadenza dell'associato determinano automaticamente la decadenza dalla carica sociale eventualmente rivestita all'interno dell'Associazione.

Art. 12 - ORGANI DELL'ASSOCIAZIONE

1. Sono Organi dell'Associazione:

- * l'Assemblea dei Associati;
- * il Consiglio Direttivo;
- * il Presidente;
- * l'Organo di Controllo.

Art. 13 - ASSEMBLEA DEGLI ASSOCIATI

L'Assemblea degli Associati è il momento fondamentale di confronto, atto ad assicurare una corretta gestione dell'Associazione. È il massimo organo rappresentativo degli associati dell'Associazione che la costituiscono.

E' convocata almeno una volta l'anno in via ordinaria per l'approvazione dei bilancio di esercizio e del bilancio sociale (ove la redazione di quest'ultimo sia obbligatoria o

ritenuta opportuna dal Consiglio Direttivo); è altresì convocata in via straordinaria, per le modifiche statutarie, per lo scioglimento dell'Associazione, o per l'assunzione della delibera di fusione, scissione e trasformazione; è inoltre convocata quando sia fatta richiesta dal Consiglio Direttivo ovvero, con motivazione scritta, da almeno un decimo degli associati in regola con il pagamento della quota associativa annuale.

Salvo ove diversamente previsto, l'Assemblea in prima convocazione è valida se presente (personalmente o per delega) almeno la metà più uno degli associati aventi diritto di voto; in seconda convocazione la validità prescinde dal numero dei presenti. Le deliberazioni sono assunte con il voto favorevole della maggioranza degli intervenuti all'Assemblea, validamente costituita.

Per l'Assemblea straordinaria che delibera eventuali modifiche statutarie o la fusione, la scissione o la trasformazione dell'Associazione, occorre in prima convocazione la presenza (personale o per delega) di almeno la metà più uno degli associati aventi diritto di voto e il voto favorevole della maggioranza dei presenti; in seconda convocazione, che non può aver luogo lo stesso giorno fissato per la prima, occorre la presenza (personale o per delega) di almeno un terzo degli associati aventi diritto di voto e il voto favorevole di almeno i due terzi dei presenti.

Per l'Assemblea straordinaria che delibera sullo scioglimento è richiesto il voto favorevole di almeno tre quarti degli associati aventi diritto.

Nelle assemblee, ordinarie e straordinarie, hanno diritto di voto gli associati iscritti nel libro degli associati da almeno tre mesi ed in regola con il versamento della quota associativa annuale. Ciascun associato ha diritto ad un voto e può farsi rappresentare in Assemblea da altro associato mediante delega scritta, anche in calce all'avviso di convocazione. Ciascun associato può rappresentare in Assemblea sino ad un massimo di tre associati.

La convocazione è effettuata dal Presidente del Consiglio Direttivo con avviso, anche da affiggersi all'albo o nella bacheca della sede dell'Associazione, da portare a conoscenza degli associati con altre forme di pubblicità (quali, ad es., comunicazione scritta con posta ordinaria, ovvero a mezzo di posta elettronica, con obbligo di trasmissione di avvenuta ricezione, raccomandata a mano, fax) almeno dieci giorni prima della adunanza, contenente l'ordine del giorno, il luogo (nella sede o presso il diverso luogo indicato nell'avviso di convocazione nel territorio della provincia di Vicenza), la data e l'orario della prima e della eventuale seconda convocazione che dovrà avvenire a distanza di almeno un giorno dalla prima

convocazione. L'Assemblea sia ordinaria che straordinaria è normalmente presieduta dal Presidente o, in sua assenza o impedimento, dal Vice Presidente, salvo il caso in cui l'Assemblea, a maggioranza dei presenti, provveda a nominare, per singola adunanza, il proprio presidente.

L'Assemblea nomina un Segretario e, all'occorrenza, gli scrutatori.

Le deliberazioni sono assunte con voto palese tranne nei casi in cui venga richiesto il voto segreto dalla legge.

Di ogni seduta dell'Assemblea è disposto, a cura del Presidente e del Segretario, il verbale da trascriversi sul libro delle adunanze dell'Assemblea, custodito a cura del Consiglio Direttivo presso la sede dell'Associazione.

Art. 14 - I COMPITI DELL'ASSEMBLEA

1. L'Assemblea ha i seguenti compiti:

elabora e fissa i principi e gli indirizzi generali dell'Associazione;

approva il bilancio di esercizio e il bilancio sociale (quest'ultimo nel caso in cui la sua redazione sia obbligatoria o sia comunque ritenuta opportuna dal Consiglio Direttivo);

approva i regolamenti interni;

effettua proposte per le attività istituzionali, secondarie e strumentali;

delibera le modifiche dell'atto costitutivo e dello Statuto e l'eventuale scioglimento, trasformazione, fusione o scissione dell'Associazione;

previa determinazione del numero dei componenti, elegge e revoca il Consiglio Direttivo e ne delibera l'eventuale compenso nei limiti stabiliti dalla legge, fermo restando il diritto al rimborso delle spese sostenute nello svolgimento dell'incarico secondo i limiti di legge;

nomina l'Organo di Controllo, la società di revisione legale o il revisore legale dei conti, ciascuno nei casi in cui le relative nomine siano obbligatorie ai sensi del Codice del Terzo Settore e ne delibera l'eventuale compenso nei limiti stabiliti dalla legge;

delibera in ordine alla responsabilità dei componenti degli Organi sociali e promuove l'azione di responsabilità nei loro confronti;

può nominare, con riferimento alle singole adunanze assembleari, il proprio presidente.

delibera su tutte le altre materie attribuite dalla legge, dall'atto costitutivo o dallo statuto alla sua competenza.

Art. 15 - CONSIGLIO DIRETTIVO

Il Consiglio Direttivo è l'organo di amministrazione dell'Associazione ed è composto da un numero dispari di membri compreso tra un minimo di 5 (cinque) ed un massimo di 9 (nove) eletti per la maggioranza fra gli associati.

Il potere di rappresentanza attribuito agli amministratori è

generale. Le limitazioni del potere di rappresentanza non sono opponibili ai terzi se non sono iscritte nel Registro unico nazionale del Terzo settore o se non si prova che i terzi ne erano a conoscenza.

I componenti del Consiglio Direttivo durano in carica tre anni e sono rieleggibili.

Art. 16 - ELEZIONE DEL CONSIGLIO DIRETTIVO

I membri del Consiglio Direttivo sono eletti dall'Assemblea degli Associati che potrà adottare un apposito regolamento per disciplinare le modalità di nomina.

In mancanza di apposito regolamento, l'Assemblea chiamata ad eleggere i componenti del Consiglio Direttivo, in apertura dei lavori assembleari, stabilisce modalità e criteri per la nomina.

In caso di mancanza di uno o più componenti nel corso del mandato e fatta salvo il numero minimo dei componenti prevista dallo statuto, l'assemblea degli associati provvederà nella prima riunione utile ad eleggere i sostituti per il reintegro dell'organo fino alla sua naturale scadenza.

Le nomine effettuate nel corso del triennio decadono alla scadenza del triennio medesimo.

Se viene meno il numero minimo dei componenti previsto dallo Statuto quelli rimasti in carica debbono convocare entro quindici giorni l'Assemblea degli Associati perché provveda alla elezione di un nuovo Consiglio Direttivo.

Se vengono a cessare tutti i Componenti del Consiglio Direttivo, l'assemblea per la nomina del nuovo Consiglio Direttivo dev'essere convocata con urgenza dall'Organo di Controllo.

Art. 17 - RIUNIONI DEL CONSIGLIO DIRETTIVO

Il Consiglio Direttivo è l'organo di amministrazione dell'Associazione. Si riunisce tutte le volte nelle quali vi sia materia su cui deliberare ed è convocato, mediante comunicazione scritta a ciascun membro almeno tre giorni prima della adunanza, dal Presidente nella sede o presso il diverso luogo indicato nell'avviso di convocazione nel territorio della provincia di Vicenza, in caso di urgenza, il predetto termine può essere ridotto a due giorni. L'avviso dovrà contenere l'ordine del giorno, il giorno e l'ora della convocazione.

Il Consiglio Direttivo può essere convocato altresì quando ne faccia richiesta, scritta e motivata, almeno un terzo dei componenti del Consiglio Direttivo stesso. Il Presidente è tenuto a convocarlo entro trenta giorni dalla richiesta.

Il Consiglio Direttivo è validamente costituito quando sono presenti la metà più uno dei suoi membri e le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta dei presenti. Nel computo delle presenze e dei voti si tiene conto anche di coloro i quali partecipano attraverso strumenti di comunicazione a

distanza.

Le riunioni sono presiedute dal Presidente o dal Vicepresidente o, in caso di assenza, da un membro designato dal Consiglio Direttivo stesso.

Di ogni riunione deve essere redatto il verbale, a cura del Presidente e del Segretario, da trascriversi sul libro delle riunioni del Consiglio Direttivo, custodito a cura del medesimo organo presso la sede dell'Associazione.

Art. 18 - FUNZIONAMENTO E COMPITI DEL CONSIGLIO DIRETTIVO

Il Consiglio Direttivo, nella prima seduta dopo la nomina, elegge tra i propri membri il Presidente e il Vicepresidente.

Il Consiglio Direttivo ha tutti i poteri d'ordinaria e straordinaria amministrazione. In tal senso:

predispone gli atti da sottoporre all'Assemblea;

dà esecuzione alle delibere assembleari;

formalizza gli atti per la gestione dell'Associazione;

predispone gli eventuali regolamenti interni da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea;

stipula tutti gli atti e contratti inerenti all'attività sociale;

delibera in merito all'adesione di un nuovo associato e cura la tenuta e l'aggiornamento del libro degli associati;

individua le attività diverse di cui all'art. 6 del Codice del Terzo Settore e s.m.i., esperibili dall'Associazione;

delibera l'esclusione degli associati e recepisce con delibera le comunicazioni di recesso pervenute da parte di ciascun associato;

compie tutti gli atti e le operazioni per la corretta amministrazione dell'Associazione che non siano spettanti all'Assemblea, ivi compresa la determinazione della quota associativa annuale;

elabora il progetto di bilancio di esercizio da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea entro il 30 aprile di ciascun anno ed il bilancio sociale (quest'ultimo nel caso in cui la sua redazione sia obbligatoria o sia ritenuta opportuna dal medesimo Consiglio Direttivo);

stabilisce i criteri per i rimborsi ai volontari e agli associati per le spese effettivamente sostenute per le attività svolte a favore dell'Associazione;

vigila sul buon funzionamento di tutte le attività sociali e coordina le stesse.

Il Consiglio può delegare, determinandone nella delibera contenuto, limiti ed eventuali modalità di esercizio, comunque nel rispetto dei limiti di legge, parte delle proprie attribuzioni ad uno o più componenti del Consiglio o ad un Comitato Esecutivo composto da alcuni dei suoi componenti.

Almeno ogni sei mesi, gli organi delegati, riferiscono al Consiglio Direttivo sul generale andamento della gestione e sulla sua prevedibile evoluzione nonché sulle operazioni di

maggior rilievo, per le loro dimensioni o caratteristiche, effettuate dall'Associazione.

Il Consiglio Direttivo può sempre impartire direttive agli organi delegati e avocare a sé operazioni rientranti nella delega.

Non possono comunque essere delegati, oltre le materie previste dall'art. 2381 del codice civile, i poteri in materia di ammissione, recesso e esclusione degli associati.

Art. 19 - PRESIDENTE

Il Presidente è il legale rappresentante dell'Associazione a tutti gli effetti di fronte a terzi e in giudizio.

È eletto dal Consiglio Direttivo tra i suoi membri e dura in carica per tre anni.

Ha i seguenti compiti e poteri:

convocare e presiedere il Consiglio Direttivo;

convocare l'Assemblea degli Associati e dirigerne i lavori;

sottoscrivere i verbali e gli atti amministrativi che determinano un impegno per l'associazione;

aprire e chiudere conti correnti bancari e postali, procedere agli incassi da terzi e autorizzare i pagamenti della gestione corrente.

nominare avvocati e procuratori nelle liti attive e passive riguardanti l'associazione.

In caso di assenza o di impedimento le sue funzioni vengono esercitate dal Vicepresidente.

In caso di dimissioni, spetta al Vicepresidente convocare entro 30 giorni il Consiglio Direttivo per l'elezione del nuovo Presidente.

Il Vicepresidente sostituisce il Presidente in caso di assenza o impedimento e lo coadiuva nello svolgimento dell'attività generale.

Art. 20 - ORGANO DI CONTROLLO

L'Organo di Controllo, anche monocratico, è nominato al ricorrere dei requisiti previsti dal Codice del Terzo Settore.

L'Organo di Controllo vigila sull'osservanza della legge e dello Statuto, sul rispetto dei principi di corretta amministrazione ed in particolare sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile adottato dall'Associazione e sul suo concreto funzionamento. Esercita inoltre compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale dell'Associazione e attesta che il bilancio sociale, nel caso in cui la sua redazione sia obbligatoria o sia ritenuta opportuna, sia stato redatto in conformità alle linee guida di cui all'art. 14 del Codice del Terzo Settore.

Nei casi previsti dal Codice del Terzo Settore, l'Organo di Controllo, purché interamente composto da Revisori Legali iscritti all'apposito albo, ed in alternativa alla contemporanea nomina di un revisore legale dei conti o di

una società di revisione legale, può assumere inoltre le funzioni di revisione legale dei conti.

L'Organo di controllo, quando nominato in composizione collegiale, è composto da tre membri effettivi e due supplenti, nominati dall'Assemblea.

L'Organo di Controllo, anche monocratico, dura in carica tre anni, è riconfermabile e i suoi componenti possono essere revocati solo per giusta causa dall'Assemblea.

I membri dell'Organo di Controllo devono essere soggetti esterni e non appartenere all'Associazione, devono adempiere al loro dovere con la professionalità e la diligenza richieste dalla natura dell'incarico; costituiscono cause di impedimento alla nomina quelle previste all'articolo 2399 del c.c.;

Il componente dell'Organo di Controllo o, in caso di Organo di Controllo collegiale almeno uno dei suoi membri, deve essere scelto tra le categorie di soggetti di cui all'art. 2397, comma 2 c.c..

Di ogni seduta è disposto il verbale che deve essere trascritto sul libro dell'Organo di Controllo custodito e tenuto a cura del medesimo.

Art. 21 - FORO COMPETENTE

Per ogni controversia è competente in via esclusiva il foro del luogo in cui ha sede l'Associazione.

Art. 22 - INCOMPATIBILITA' ED INELIGGIBILITA'

Non possono essere eletti alla carica di membro del Consiglio Direttivo coloro che abbiano tra loro rapporti di coniugio, ascendenza, discendenza e parentela sino al secondo grado. Tale causa di incompatibilità determina l'ineleggibilità di entrambi i soggetti interessati e, ove già nominati o eletti, la decadenza di entrambi dalla carica (salvo che uno dei due rinunci immediatamente al mandato). Il subentro avverrà ai sensi dell'art. 16 del presente statuto.

Non possono essere eletti alla carica di membro del Consiglio Direttivo coloro che si trovino nelle condizioni previste dall'art. 2382 del Codice Civile. Ove già nominati, il verificarsi di una delle predette condizioni determina la decadenza dalla carica.

Il subentro avverrà ai sensi dell'art. 16 del presente statuto.

Art. 23 - SCIoglimento DELL'ASSOCIAZIONE

1. Lo scioglimento dell'Associazione è deliberato dall'Assemblea straordinaria degli Associati validamente costituita ai sensi del precedente art. 13. La stessa Assemblea nomina uno o più liquidatori, scelti anche fra i non associati, che curino la liquidazione di tutti i beni mobili ed immobili ed estinguano le obbligazioni in essere e delibera anche la destinazione del patrimonio sociale ai

sensi del precedente art. 5.

Art. 24 - NORMA DI RINVIO

1. Per quanto non previsto dal presente Statuto valgono le norme vigenti in materia di enti del Terzo settore (e, in particolare, la legge 6 giugno 2016, n. 106 ed il D.Lgs. 3 luglio 2017, n. 117 e s.m.i.) e, per quanto in esse non previsto ed in quanto compatibili, le norme del codice civile.

Art. 25 - NORME TRANSITORIE

1. Lo Statuto, secondo la presente stesura, entra in vigore il giorno successivo alla data della sua approvazione da parte dell'Assemblea.

F.to CARLO MOCELLIN

F.to CARLO SANTAMARIA AMATO (v'è l'impronta del sigillo)